



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
PREFETTIZIO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. 571/1982 E ALL'ART. 394
DEL D.P.R. 495/1992. ANNO 2021.**

PREMESSO che la normativa di cui al D.P.R. n. 571/1982 attribuisce al Prefetto il compito di predisporre l'elenco delle depositerie cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro nei casi diversi da quelli regolati dagli artt. 213 e seguenti del D.lgs. 285/1992 o nei casi regolati dagli stessi artt. 213 e seguenti C.D.S. nelle situazioni in cui la gestione dei sequestri e dei fermi ex art. 214-bis (istituto del custode-acquirente) risulti transitoriamente non operativa;

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione dei soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e dell'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

LA PREFETTURA DI AVELLINO COMUNICA

che per l'anno 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle **richieste di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e all'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

L'iscrizione è subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei **requisiti oggettivi e soggettivi** di seguito elencati.

La Prefettura, sia prima della definitiva inclusione nell'elenco che durante l'esecuzione del servizio, potrà disporre ispezioni in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, presso il luogo adibito a depositaria.

REQUISITI SOGGETTIVI

- 1) non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alla predette condanne;
- 2) non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alla predette condanne;
- 3) non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro, e più in generale, al corretto svolgimento dell'attività di custode;
- 4) non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o alla misura di sicurezza personale;
- 5) di avere i requisiti previsti dalla vigente legge antimafia in materia di concessione o autorizzazione, così come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 159/11 e dal D.Lgs. n. 218/12;
- 6) assenza delle condizioni di esclusione di partecipazione alla gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 7) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali.

Dovranno essere comunicati i nominativi e le generalità dei dipendenti adibiti all'attività di depositaria, compresa la dichiarazione relativa alla residenza, allegando le dichiarazioni



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

sostitutive degli stessi inerenti i predetti requisiti.

REQUISITI OGGETTIVI

1. l'area destinata a depositaria giudiziaria deve essere nella legittima disponibilità del depositario (proprietà e/o contratto di affitto e/o contratto di comodato e/o concessione demaniale ecc), corredata da idonea documentazione attestante la legittima disponibilità;
2. l'area destinata a depositaria giudiziaria deve avere una superficie minima necessaria per contenere almeno 50 veicoli di categoria M1) e non potrà essere parcellizzata; dette aree possono essere in area scoperta e/o in area coperta e/o al chiuso e devono comunque essere nettamente delimitate (con idonea recinzione od altro, anche removibile) da eventuali aree destinate all'esercizio di altre attività; la sistemazione dei veicoli al suo interno dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi in soccorso. Una quota parte della suddetta area dovrà presentare una superficie idonea a custodire almeno due veicoli incidentati contemporaneamente;
3. l'area destinata a depositaria giudiziaria deve essere collocata su un terreno privo di vincoli paesaggistici e/o urbanistici e/o idrogeologici e/o altri come emergenti dal Piano Regolatore che lo rendono inidoneo all'uso di depositaria giudiziaria;
4. l'area destinata a depositaria giudiziaria deve essere munita di idonea polizza assicurativa avente ad oggetto la responsabilità civile aziendale verso terzi- RCT, nonché contro il furto, incendio e danneggiamento dell'area e di quanto in essa custodito;
5. nell'area deve essere garantito il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare andrà assicurata la piena conformità dell'attività lavorativa alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.;
6. l'area destinata a depositaria giudiziaria deve avere le seguenti caratteristiche:
 - I) deve essere completamente delimitata con una idonea recinzione di altezza non inferiore a mt 2,5, rispetto al piano di campagna (interno od esterno) compreso i varchi adibiti ad accesso e/o esodo;
 - II) deve essere dotata di sistema di illuminazione posto ad una altezza non inferiore a mt 5, che dev'essere rispondente alle prescrizioni di legge come da dichiarazione rilasciata da impresa e/o tecnico abilitato e deve essere conforme alle eventuali disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
 - III) per le aree coperte di superficie superiore ai 300 mq, di cui al punto 75 dell'all. 1 del D.P.R. n. 151/2011, deve essere prodotta la ricevuta di avvenuta presentazione della *Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio*, rilasciata, da parte del Comando VV.F. di Avellino, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 151/2011;
 - IV) nel caso di depositaria all'aperto, dovrà essere illustrata la conformità a quanto previsto dall'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Avviso, relativo ai depositi all'aperto aventi capacità di ricovero autoveicoli superiore a 175 unità,
 - V) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla condizione di non assoggettabilità alla *Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio*, ove si tratti di aree all'aperto con numero di autoveicoli fino a 175 ovvero di depositarie al chiuso aventi superficie coperta non superiore ai 300 mq;
 - VI) per i depositi in piazzali all'aperto, aventi capacità di parcheggio superiore a cento veicoli, deve essere installato almeno un idrante ogni cento autoveicoli o frazione. L'impianto



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 10779 od altra norma tecnica equivalente;

VII) deve essere prevista l'installazione di estintori portatili per fuochi delle classi "A", "B" e "C", con capacità estinguente non inferiore a "21A" e "89B". Per detti estintori dovrà essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli da parte degli organi preposti, idonea documentazione, fornita a corredo delle medesime attrezzature, relativa alla loro "omologazione", rilasciata dal Ministero dell'Interno ai sensi del DM 7/01/2005. Il numero degli estintori deve essere pari ad almeno uno ogni dieci autoveicoli. Essi devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso;

VIII) deve essere sottoposta a vigilanza continua 24h al giorno, mediante sistema di videosorveglianza e/o utilizzo di personale adibito in modo specifico alla sorveglianza;

IX) deve esserci separazione netta da altra area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività;

X) deve esserci la presenza di idoneo servizio igienico a disposizione dell'attività;

XI) i posti auto dovranno essere di dimensione minima 2,00 m x 5,00 m, opportunamente delineati sulla pavimentazione con apposita vernice;

7. eventuale indicazione della presenza di manufatti sull'area destinata a depositaria giudiziaria, realizzati e/o in corso di costruzione ed indicazione dei relativi permessi a costruire; in caso di presenza di manufatti abusivi, dovranno essere indicati gli estremi della domanda di condono edilizio;

8. il custode giudiziario deve rispettare la normativa vigente in materia di rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, di trattamento dei rifiuti e delle norme ambientali ove applicabili e tenuto conto della specifica attività svolta dallo stesso;

9. il custode giudiziario deve rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, di previdenza e di regolarità contributiva;

10. il custode giudiziario deve avere nella legittima disponibilità (ovvero proprietà e/o affitto e/o comodato) i carri soccorso idonei al prelievo ed al trasferimento dei veicoli sequestrati; detti carri soccorso devono essere muniti di polizza RCA e RCT- "rischio di esercizio" ed il custode giudiziario deve fornire copia delle carte di circolazione nonché copie delle polizze di RCA ed RCT- "rischio di esercizio";

11. il custode giudiziario deve essere iscritto alla Camera di Commercio ai codici relativi allo svolgimento delle attività di traino e soccorso stradale ed allo svolgimento di attività di deposito e custodia per conto terzi;

12. è richiesta la presentazione di una relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata anche da una planimetria in scala 1:200, in cui risultino evidenziate, come da circolare del Ministero delle Finanze nr. 73620 del 30 giugno 1998, le seguenti prescrizioni:

- a. congrua superficie dell'area adibita a depositaria, non inferiore alla superficie necessaria per il contenimento di almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad una altezza non inferiore a metri 2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a metri 5, con la indicazione della capienza massima del sito;
- b. l'allocazione dei veicoli deve rispettare la distanza di m. 1,50 dai confini di proprietà, anche nel caso i cui non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione di



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

- eventuali incendi verso terzi, e dalle pareti di fabbricati con aperture. Deve essere garantito il rispetto di una fascia libera di almeno 30 cm intorno all'intera sagoma dei singoli veicoli al fine di consentire le operazioni di movimentazione dei mezzi ed eventuali interventi di soccorso, a tal riguardo ogni quattro veicoli deve essere presente un'area di manovra;
- c. il possesso di disoleatore o di analogo sistema, debitamente autorizzato dall'organo competente (ATO nel caso di recapito in fognatura, Provincia nel caso di recapito nel suolo o in corpo idrico superficiale), idoneo a garantire il pretrattamento delle acque di piazzale a monte dello scarico, con indicazione della superficie in mq che il sistema è idoneo a servire;
 - d. certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori o da professionista tecnico abilitato attestante l'impermeabilità della pavimentazione dell'area e l'esecuzione delle relative pendenze a regola d'arte;
 - e. dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo Economico 37/2008, relativa all'impianto idrico antincendio;
 - f. dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo Economico 37/2008, relativa agli impianti elettrici e di messa a terra;
 - g. destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata la depositaria, espressamente certificata, conforme al Piano Regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
 - h. inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.), con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - i. perimetrazione dell'area, con le vie di accesso e di esodo, con separazione netta (mediante idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività;
 - j. in caso di presenza di manufatti sull'area adibita a deposito o di manufatti in corso di realizzazione, gli stessi dovranno essere conformi alle norme edilizie e urbanistiche (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio);
 - k. indicazioni delle caratteristiche della depositaria, specificando i metri quadrati riservati all'area scoperta e/o all'area coperta e al locale chiuso.

DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

Ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici), delle Circolari del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998, del Ministero dell'Interno n. 64 del 16 settembre 1998 e, da ultimo, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 5886 del 10.04.2019, gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alla predette condanne;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alla predette condanne;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non aver commesso



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

- violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro, e più in generale, al corretto svolgimento dell'attività di custode;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o alla misura di sicurezza personale;
 - dichiarazione di assenza delle condizioni di esclusione di partecipazione alla gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del d lgs. 50/2016;
 - documentazione attestante che l'area destinata a deposito è di proprietà, in affitto o risulti in concessione dal Demanio o da altro Ente o comunque nella legittima disponibilità;
 - documentazione attestante l'idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi;
 - copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto, l'incendio e i rischi diversi;
 - dichiarazione attestante il possesso o la proprietà d'idonei carri soccorso, specificando il numero, la portata e allegando i fogli delle carte di circolazione degli stessi e copia della polizza di rischi d'esercizio,
 - autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
 - dichiarazione di rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare assicurando il rispetto della normativa in tema di conformità alle previsioni del D.Lgs. 81/08;
 - estremi della S.C.I.A. o della licenza comunale per l'esercizio dell'attività di rimessa dei veicoli;
 - documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di illuminazione all'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/08;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di illuminazione all'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/08;
 - dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo Economico 37/2008, relativa all'impianto idrico antincendio;
 - **relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale**, come già evidenziato, corredata anche da una planimetria in scala 1:200 in cui risultino evidenziate, come da circolare del Ministero delle Finanze nr. 73620 del 30 giugno 1998, le seguenti prescrizioni:
 1. congrua superficie dell'area adibita a depositaria, non inferiore alla superficie necessaria per il contenimento di almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad una altezza non inferiore a metri 2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a metri 5, con la indicazione della capienza massima del sito;
 2. destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata la depositaria, espressamente certificata, conforme al Piano Regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
 3. inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 4. perimetrazione dell'area, con le vie di accesso e di esodo, con separazione netta (mediante idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

TERMINI DI PRESENTAZIONI DELLA DOMANDA

I soggetti interessati, compresi quelli già iscritti nel precedente elenco dei custodi autorizzati approvato da questa Prefettura, dovranno far pervenire apposita domanda, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 445/2000, **completa della documentazione richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2021**, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo protocollo.prefav@pec.interno.it.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, si rimanda all'Area III-Ufficio Sequestri di questa Prefettura-UTG, al numero telefonico 0825798387 ed agli indirizzi di posta elettronica seguenti: alfonso.sica@interno.it e giovanni.contardi@interno.it

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

I veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza, al fine di impedire illecite rimozioni o asportazioni di parti di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, anche per i profili ambientali e di prevenzione incendi.

Il custode dovrà garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24, assicurando l'intervento su richiesta degli organi accertatori.

Nel deposito dovrà essere assicurata la vigilanza ininterrotta anche attraverso la predisposizione di strumenti di videosorveglianza.

Dovrà essere predisposto e costantemente aggiornato un registro dove dovranno essere separatamente elencati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, sequestro penale, fermo o custoditi ad altro titolo.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile per controlli degli organi di polizia o della Prefettura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 215 bis del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Le ditte dovranno comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire in merito alle caratteristiche della depositaria e alla composizione e forma giuridica della compagine societaria.

Le tariffe di custodia applicate sono quelle previste dal vigente decreto, già pubblicato sul sito internet della Prefettura di Avellino.

I requisiti oggettivi e soggettivi indicati in precedenza dovranno essere mantenuti per tutta la durata di validità dell'elenco predisposto da questa Prefettura a seguito del presente avviso.

L'accertata violazione delle prescrizioni suindicate o la perdita dei requisiti richiesti comporterà la cancellazione dall'elenco.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet della Prefettura di Avellino e sui siti istituzionali dei Comuni della Provincia.

L'elenco di cui trattasi potrà essere aggiornato sulla base di nuove richieste di iscrizione, a seguito di verifica della sussistenza dei sopraindicati requisiti oggettivi e soggettivi.

Avellino, 14.04.2021.

ILVICEPREFETTO VICARIO
Franca Fico

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
PREFETTIZIO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. 571/1982 E ALL'ART. 394
DEL D.P.R. 495/1992. ANNO 2021.**

ALLEGATO TECNICO

**ASSOGGETTABILITA' AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DA PARTE DEL
COMANDO VIGILI DEL FUOCO**

DEPOSITERIE ALL'APERTO

Per uniformità d'indirizzo, si assume che il peso medio complessivo di un'autovettura sia pari a 1.000 kg e che la quantità di gomma (pneumatici e simili) e di plastica sia pari al 10 % del peso complessivo del veicolo. Ne deriva quindi che nel caso di un deposito di 175 autoveicoli, il peso di plastica e di gomma sia pari a 17.500 kg. (175 autoveicoli x 1.000 kg./autoveicolo x 10 % = 17.500 kg.); quantità che supera sensibilmente i limiti minimi dettati dal DPR n° 151/2011 per far ricadere il deposito di gomma e/o di plastica tra le attività elencate ai punti 43 e 44 dell'Allegato I, ossia tra quelle soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 139/06 e s.m.i e del richiamato D.P.R. n° 151/2011.

Ne consegue che tutte le depositerie all'aperto che risultano possedere una capacità di deposito pari o superiore a 175 autoveicoli, dovranno svolgere gli adempimenti di prevenzione incendi di cui agli artt. 3 e 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, secondo le modalità stabilite agli artt. 3 e 4 del D.M. Interno 7/8/2012:

1. richiesta di valutazione progetto, al Comando VV.F. di Avellino, per l'ottenimento del preliminare parere di conformità antincendio (at. 3 D.P.R. 151/2011 e art. 3 DM 7/08/2012);
2. a parere favorevole ottenuto sul progetto di cui al punto precedente, presentazione, al Comando VV.F. di Avellino, della *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio*, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 4 del D.P.R. n° 151/2011 e, allorché si tratti di attività lavorativa soggetta al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato IV -punti 4.3.1. e 4.4.- del D.Lgs. 09/04/2008 n°81;
3. ottenimento delle relative connesse autorizzazioni da richiedere alle competenti Autorità (Comune e Provincia), quali in particolare:
4. permesso a costruire relativo al piazzale da destinare a parcheggio/deposito autoveicoli con presentazione -ad ultimazione dei lavori- del certificato di collaudo;
5. autorizzazione allo scarico delle acque di piazzale.